



“MUCCA PAZZA”: LA RICERCA CONTINUA

Le “mucche pazze” possono trasmettere la malattia, l'encefalopatia spongiforme bovina (Bse), ai loro vitelli, ma non con il latte; non esiste dunque per noi alcun rischio di essere contagiati con l'equivalente umano della Bse, il morbo mortale di Creutzfeld-Jacob, bevendo latte. Questo è quanto conclude in un recente rapporto il Comitato scientifico dell'Unione europea, composto da sedici esperti indipendenti dei Governi e delle istituzioni dell'Ue.

Secondo gli esperti, i vitelli nati da animali infetti contraggono la Bse più degli altri in una proporzione che va dal 5 al 15%; non si sa anco-



(Foto Arch. Promodis)



ra esattamente come avvenga la trasmissione dalla madre al vitello, ma gli studi scientifici non indicano una trasmissione attraverso il latte. Non è assolutamente opportuna invece la produzione di farmaci o cosmetici con animali morti a causa di una malattia del tipo “mucca pazza”, ossia un'encefalopatia spongiforme bovina tra-

smissibile.

Gli stessi esperti indipendenti del Comitato scientifico europeo dichiarano che sia i cadaveri di animali morti, sia i “materiali” a rischio estratti da cadaveri, come ad esempio il midollo spinale o gli intestini, vanno inceneriti. In certe industrie, farmaceutiche e cosmetiche, ad esempio, si utilizzano, dopo

averle riciclate, parti di vari animali morti: bovini, suini, pollame, pesci, animali selvatici o esotici, animali da laboratorio, gatti ed altri animali da pelliccia; gli esperti europei ritengono che i metodi attualmente impiegati nell'industria per disattivare gli agenti infettivi non siano sufficienti.

IL PUNTO SULLA DIRETTIVA “UCCELLI SELVATICI”

La direttiva “uccelli selvatici” è stata adottata nel 1979 ed è l'elemento più antico della normativa comunitaria sulla conservazione della natura. È, inoltre, uno dei più importanti in quanto si propone la protezione di oltre quattrocento specie nell'Ue. Le disposizioni di tale direttiva si applicano non solo agli uccelli in senso stretto, ma anche alle uova, ai nidi e agli habitat. Esse impongono agli Stati membri di prendere delle misure atte a consentire a tutte le specie di vivere in un

ambiente che rispetti i criteri ecologici, in particolare mantenendo o ripristinando una diversità e una superficie sufficienti degli habitat. La direttiva fissa due regimi distinti in funzione dello stato delle specie di uccelli interessati. Per una prima categoria sono previste delle misure particolari di conservazione dei luoghi in cui vivono gli uccelli; di conseguenza, sono indispensabili la creazione di zone di protezione speciale e misure di divieto di commercializzazione degli animali sia vivi, sia morti. La se-

(Foto Bonora)

conda categoria raggruppa le specie che possono essere cacciate a certe condizioni ben definite, ad esempio, in funzione del livello della popolazione di una data specie, della sua distribuzione geografica e del tasso di riproduzione.

Infine, per quanto riguarda le modalità della caccia, la direttiva vieta il ricorso a metodi di cattura massiccia e non selettiva che rischiano di provocare la scomparsa di una specie. Sono vietati, tra l'altro, reti, trappole, specchi, uccelli vivi impiegati come richiamo, apparecchi fulminanti, certi tipi di armi semiautomatiche o automatiche e la caccia con aerei o autoveicoli.

PROPOSTE IN DISCUSSIONE

* *Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. COM (99) 141 def.*

* *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. COM (99) 130 def.*

* *Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 90/220/CEE*



sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. COM (99) 139 def.

* Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione "garanzia". COM (99) 169 def.

* Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate. COM (99) 173 def.

* Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'Accordo internazionale del 1992 sullo zucchero. COM (99) 197 def.

* Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa

□ Regolamento (CE) n. 865/1999 della Commissione del 26 aprile 1999 che stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle quote di pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 1999/2000. *Gazzetta Ufficiale CE L 108 del 27 aprile 1999.*

Per la campagna 1999/2000 le quote italiane sono così ripartite: 1.771.812 tonnellate per il concentrato di pomodori; 1.113.528 per i pomodori interi pelati in conserva e 651.972 per gli altri prodotti a base di pomodoro.

□ Direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. *Gazzetta Ufficiale CE L 115 del 4 maggio 1999.*

Questa direttiva riguarda le sostanze e i prodotti che è bene non siano presenti o siano presenti in quantità minime nell'alimentazione degli animali; ci si riferisce ad esempio a sostanze come l'arsenico, il piombo, il mercurio, le aflatoxine o la se-

gale cornuta. Essa si applica:

- agli additivi nell'alimentazione degli animali;
- ai mangimi nel momento della loro commercializzazione;
- rispetto ai contenuti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- a microorganismi nei mangimi;
- ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

□ Regolamento (CE) n. 1017/1999 della Commissione del 17 maggio 1999 relativo alla riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori per la campagna 1999/2000 in seguito al superamento del limite di intervento fissato per la campagna 1998/1999. *Gazzetta Ufficiale CE L 124 del 18 maggio 1999.*

L'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori è fissata, per la campagna 1999-2000, a 8,38 euro ogni 100 chilogrammi netti di prodotto.

pubblicità. COM (99) 113 def.

* Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla semplificazione della normativa agricola. COM (99) 156 def.

* Relazione della Commissione al Consiglio sull'esecuzione del progetto Eurofarm [Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 571/88]. COM (99) 189 def.

Per ulteriori informazioni:
Carrefour Emilia,
via Bolognesi, 2
42100 Reggio Emilia
tel. 0522.278019
fax 0522.518956
E-mail: carrefour@crpa.it
<http://www.carrefour.crpa.it>

IN BREVE

I capi di Stato e di Governo, durante il recente vertice di Berlino, hanno approvato un accordo relativo agli scambi e alla cooperazione tra l'Unione europea e il Sudafrica, nonché un compromesso globale sul vino e sulle bevande alcoliche.

La decisione, che giunge al termine di tre anni e mezzo di difficili negoziati per un accordo di libero scambio tra le due parti, impegna queste ultime ad arrivare a una conclusione entro settembre di quest'anno.

Un comitato scientifico europeo aveva già ritenuto, alcune settimane fa, che la somatotropina bovina (Bst) rappresentasse seri rischi per la salute delle bovine da latte; un altro comitato intravede ora nell'uso di questa sostanza sintetica possibili danni per la salute dei consumatori di latte.

Secondo gli esperti, il trattamento delle vacche con Bst potrebbe aumentare la quantità di insulina in chi consuma latte prodotto da questi animali.

Inoltre viene rilevato un altro tipo di rischio: poiché l'uso della Bst può favorire un'infezione alle mammelle, la cura stessa della malattia può causare nel latte la formazione di residui e di batteri resistenti.

Si è assistito negli ultimi anni a una moltiplicazione notevole di bevande "energetiche", in bottiglia o in lattina. Attenzione però, poiché alcune contengono caffeina; perciò ne è sconsigliato il consumo ai bambini, che rischiano di diventare più irritabili, nervosi e ansiosi; per le donne in attesa di partorire, la moderazione è d'obbligo. Sono queste le conclusioni del Comitato scientifico dell'alimentazione dell'Unione europea, che ha minuziosamente esaminato gli additivi contenuti in queste bevande.

(Foto Barone)

